

TRIBUNALE DI NOLA

MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C. DA ALLEGARE AL

VERBALE DI UDIENZA DEL 20.02.2007

L'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro in data 10.05.2006 e notificato il 24.05.2006 affermando la non cumulabilità della indennità di turno con la maggiorazione prevista dall'art. 24 C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999 (data stipula: 14 settembre 2000) al personale appartenente al corpo di Polizia Municipale.

Si costituisce l'opposto affermando, viceversa, l'infondatezza della eccezione del Comune opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.

Preliminarmente deve rilevarsi che appare fondata la eccezione relativa alla insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo non essendo la determina – sulla base della quale è stato emanato il decreto opposto – fornita del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario. Infatti, l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 (Principi in materia di contabilità) prevede:

"1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (1).

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge.

I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".



www.poliziamunicipale.it



www.poliziamunicipale.it

Cosicché in mancanza del suddetto visto, si deve ritenere che effettivamente il credito vantato dall'opposto non può essere considerato corredato dai caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, requisiti espressamente richiesti dagli artt. 633 e ss. c.p.c.

Tuttavia, poiché "Nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (Cass. civ. Sezione Lavoro Sentenza 12.08.2004, n. 15702), appare necessario verificare nel merito la pretesa dell'opposto.

All'uopo - premesso che le circostanze di fatto (espletamento dell'attività di servizio oltre l'ordinario orario di lavoro in giorni festivi infrasettimanali) non sono contestate - appare condivisibile la posizione di parte opposta. Infatti, il credito vantato trova il proprio fondamento della previsione di cui all'art. 24 C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali il quale così dispone: "1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

Cosicché a parere di chi scrive, il lavoro straordinario prestato in giorni festivi infrasettimanali deve essere compensato con "con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".

In merito appaiono condivisibili le osservazioni del Tribunale di Lecce secondo cui "in tale contesto, non vi è dubbio che la corresponsione dell'indennità di turno non rileva affatto per escludere, come preteso dall'Amministrazione, il compenso dello straordinario festivo, atteso che si tratta di emolumenti funzionali a diverse esigenze: l'indennità compensa il lavoratore dal disagio del lavoro ternario, il compenso per lavoro straordinario festivo compensa la particolare penosità del lavoro svolto non solo in un giorno festivo, ma oltre il limite orario ordinario. Non vi è dunque ragione di escludere il cumulo dei compensi in questione ove vi siano le condizioni congiuntamente per la corresponsione di entrambe" (sent. n. 1355/04 del 25.03.2004).

Non ignora questo giudice che i giudici amministrativi hanno sempre sostenuto la tesi opposta (da ultimo v. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3047, dep. 23 maggio 2006), tuttavia essa desta, invero, qualche perplessità. Infatti, affermare che al personale turnista della Polizia municipale spetterebbe solo l'indennità di turno perché la P.M. svolgerebbe attività che per esigenze di servizio devono essere articolate su tutti i giorni della settimana, comporterebbe innanzitutto una evidente disparità di trattamento con altri dipendenti. Inoltre, secondo tale interpretazione anche il personale della P.M. non soggetto a turno dovrebbe lavorare in giorno festivo infrasettimanale senza percepire alcunché. In realtà, la norma contrattuale non pare fare riferimento ad una specifica indennità in caso di lavoro in giorno festivo infrasettimanale, ma sembra riferirsi unicamente ad una diversa quantificazione della retribuzione base (rapportata al compenso per lavoro straordinario in caso di prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale), così che non si avrebbe affatto un cumulo di indennità. D'altro canto, la predisposizione di un orario turnato è solo una delle modalità di copertura dell'orario di servizio (inteso quale parte della giornata in cui l'ente assicura la funzionalità delle proprie strutture) il quale è deciso dagli enti in completa autonomia non esistendo nell'ordinamento norme che impongano alcunché e non essendo i servizi prestati dalla P.M. esclusivi rispetto ad altre forze di vigilanza. Appare, quindi, non condivisibile la tesi che intravede nella scelta (autonoma) di predisporre orari turnati una qualsiasi conseguenza in ordine alla retribuzione degli addetti alla P.M.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pur revocato il decreto ingiuntivo opposto, il Comune opponente deve essere condannato al pagamento della somma di € 355,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra Comune di S. Giuseppe Vesuviano in persona del suo sindaco pro tempore rappresentato e difeso come in atti e AMBROSIO Francesco rappresentato e difeso come in atti, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna il Comune di S. Giuseppe Vesuviano al pagamento di € 355,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo

Condanna il Comune opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 comprensivi di diritti, onorari e spese oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.

Nola 20.02.2007

IL CANCELLIERE CI
- ANGELO PICCOLO -



IL GIUDICE
Dr.ssa Stefania Basso

TRIBUNALE DI NOLA - Sezione Lavoro
Depositata in Cancelleria

IL 20 FEB 2007

IL CANCELLIERE CI
- ANGELO PICCOLO -



TRIBUNALE DI NOLA
Copia conforme all'originale

Nola, 8 MAR 2007
IL CANCELLIERE CI
- ANGELO PICCOLO -

www.poliziainunicipate.it

www.poliziainunicipate.it